



COMUNE DI ERCHIE
Provincia di Brindisi

EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME
GREECE – ITALY 2007 – 2013

Priority axis:3. Improving the quality of life, protection of the environmental and enhancement of social and cultural cohesion

Measure: 3.1 Promotion of cultural and natural heritage

Project title: “Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting”

Project Acronim : “ThiroPedia”

Comune di Erchie

(Provincia di Brindisi)

**SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO - INTERACTIVE DIGITAL SERVICES
FOR PROMOTION OF NATURAL HERITAGE AND SUSTAINABLE HUNTING
(ThiroPedia) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE
TERRITORIALE GRECIA-ITALIA 2007/13 –**

Schema Contratto di appalto
CIG Z3B1098D04
CUP B42G11000150007

SOMMARIO

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI	4
ART. 2. DURATA	4
ART. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO	4
ART. 4. INVARIABILITA'/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	4
ART. 5. OBBLIGHI DEL FORNITORE	4
ART. 6. VERIFICA DI CONFORMITA' E COLLAUDO	5
ART. 7. PENALI	5
ART. 8. PAGAMENTI	5
ART. 9. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	6

ART. 10. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E REFERENTI	6
ART. 11. VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI	6
ART. 12. DOCUMENTI CONTRATTUALI	7
ART. 13. CONDIZIONI DI CONTRATTO E LORO INTERPRETAZIONE	7
ART. 14. SUBAPPALTO	7
ART. 15. DANNI DI FORZA MAGGIORE	8
ART. 16. DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - COPERTURA ASSICURATIVA	8
ART. 17. ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA	8
ART. 18. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	9
ART. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 20. CONTROVERSIE	9
ART. 21. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	10
ART. 22. ALTRE INFORMAZIONI	10

TRA

Comune di Erchie, con sede in rappresentato nel presente atto
....., nella sua qualità di, per brevità, denominata Committente o
Stazione appaltante

E

con sede in _____ via _____
C.F./P.I. _____ rappresentata nel presente
atto da _____ nella sua qualità di
_____ di seguito, per brevità,
denominato Fornitore

PREMESSO CHE

- In seguito all'espletamento a procedura di gara con Det. N. _____ del l'appalto in oggetto è stato aggiudicato al Fornitore suddetto;
l'appalto è finanziato con fondi FESR e cofinanziamento nazionale , per la realizzazione di interventi volti ad alle opere di assistenza muraria per l'allestimento del CEA ;
- L'impresa attesta espressamente con la sottoscrizione del presente contratto:
 - di possedere, a tutti gli effetti, l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per effettuare la fornitura e i servizi connessi in oggetto alle condizioni e secondo le modalità precisate nella documentazione di gara;
 - di riconoscere che quanto risulta dal presente contratto e dal capitolato d'appalto definisce in modo completo e adeguato l'oggetto dell'appalto e consente di acquisire tutti gli elementi necessari per garantire la migliore e più idonea esecuzione dello stesso;
 - di convenire espressamente sul fatto che quanto riportato nel capitolato d'appalto è da intendersi come parte essenziale ed integrante del presente contratto;
 - fatto salvo quanto previsto dal presente Contratto e dalla restante documentazione di gara, l'esecuzione dell'appalto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia;
 - il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare l'impresa non può divulgare informazioni riguardanti il servizio oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI

L'appalto è riferito all'allestimento del Centro di Educazione Ambientale nel Comune di Erchie e comprende l'esecuzione dei seguenti lavori:

Opere di assistenza muraria all'allestimento

Come meglio specificato nel disciplinare tecnico-prestazionale.

Definizioni: Codice: Il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

Regolamento: il Regolamento di attuazione del Codice, DPR 207/2010 e s.m.i.

ART. 2. DURATA

L'appalto avrà una durata massima di gg 15 a decorrere da data dell'aggiudicazione definitiva

ART. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO

Il valore contrattuale dell'appalto, è pari ad euro 4848.30 di cui € 215.84 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA come per legge

ART. 4. INVARIABILITA'/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo offerto non potrà subire alcuna variazione fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11 "Variazione delle prestazioni" e fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 163/2006 e s.m.i., art. 115 in merito alle modalità di revisione dei prezzi dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa ed in ogni caso dall'art. 1467 del codice civile, riguardante la possibilità di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta per eventi straordinari ed imprevedibili. Per quanto riguarda quest'ultima previsione normativa, il Committente si riserva di esercitare la facoltà di cui al comma tre dello stesso articolo 1467 e cioè la possibilità di modificare equamente le condizioni del contratto.

ART. 5. OBBLIGHI DEL FORNITORE

La realizzazione delle opere dovrà rispettare tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti dal presente contratto e dal Capitolato tecnico. L'inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile ai sensi dell'art. 7 "Penali" del presente schema di contratto. L'impresa si obbliga inoltre all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali nonché i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti, e all'applicazione a tutti i propri dipendenti e, se cooperative anche ai soci, delle condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi. L'impresa è tenuta ad eseguire l'appalto a proprio completo rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane e alle necessarie attrezzature. L'impresa si assume fin da ora la responsabilità di garantire la perfetta realizzazione dell'appalto secondo le esigenze della Committente, il tutto nel rispetto delle vigenti norme di legge nonché di quelle che dovessero successivamente entrare in vigore. Il fornitore si impegna conseguentemente a

rilevare immediatamente il committente – con apposito intervento in causa – sollevandola da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti del committente stesso in relazione alla violazione delle norme summenzionate, su semplice notificazione della pendenza della lite.

ART. 6. VERIFICA DI CONFORMITA' E COLLAUDO

Il Committente, attraverso il proprio Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art.10, procede alla verifica di conformità con le prescrizioni di cui all'art. 312 e seguenti del Regolamento al fine di accertarne la regolare esecuzione tecnica e contabile.

L'attività di verifica è volta ad accertare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dal presente contratto, nonché nel rispetto dell'eventuale normativa di settore. Nel corso di esecuzione del servizio il Committente ha la facoltà di verificarne la conformità attraverso il proprio Direttore dell'esecuzione del contratto al fine di accertare che le prestazioni contrattuali siano eseguite secondo quanto stabilito dal presente schema di contratto e dal capitolato tecnico. Tali verifiche saranno effettuate alla presenza dell'impresa con una periodicità concordata con la stessa. Di detta verifica verrà redatto apposito verbale, firmato dalle parti e, qualora vengano evidenziate delle carenze o dei ritardi, all'impresa verrà assegnato un termine non superiore a tre giorni per la regolarizzazione, trascorso il quale si procederà con una nuova verifica. Alla scadenza del contratto il Direttore dell'esecuzione del contratto, qualora accerti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, rilascia un'attestazione di regolare esecuzione (certificato di conformità) che verrà trasmesso all'impresa per la sua accettazione.

ART. 7. PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni e non abbia ommesso di trasmetterne tempestiva comunicazione al committente), ogni qualvolta non vengano rispettate le prescrizioni nel presente schema di contratto e nel capitolato tecnico, il committente potrà applicare le seguenti penalità:

- penalità: euro cento/00 per ogni giorno di ritardo

Il Committente potrà disporre proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 8. PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato al termine dei lavori e a seguito di regolare fattura, da presentarsi al committente. La liquidazione del contratto sarà disponibile a seguito del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione (certificato di verifica di conformità) da parte Direttore dell'esecuzione del contratto e del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del fornitore da parte degli enti previdenziali competenti.

Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato se non espressamente autorizzata dal Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo articolo 10. L'impresa pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa di pagamento di fatture per prestazioni aggiuntive non autorizzate. Il pagamento delle fatture sarà effettuato di norma entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura

sempre che questa sia regolare e salvo i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali previste dal presente schema di contratto. Tale termine potrà essere sospeso in attesa di rilascio del DURC da parte degli enti previdenziali competenti entro il termine previsto dalla legge, pari a 30 giorni. L'impresa si impegna a notificare tempestivamente eventuali necessità di variazione che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera il Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Al pagamento si farà fede con il finanziamento di cui ai Fondi FESR e al cofinanziamento nazionale, salvo ritardi che dovessero verificarsi nell'erogazione degli acconti di tali fondi non imputabili alla Stazione Appaltante e per disposizioni relative al rispetto delle norme che regolano il patto di stabilità degli Enti Locali. A tal fine il tempo intercorrente tra le disposizioni della liquidazione e l'effettivo pagamento non produrrà interessi legali e moratori.

ART. 9. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i. i pagamenti da parte del Committente verranno effettuati sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche dell'impresa, esclusivamente tramite lo strumento del bonificobancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni - riportanti CIG Z3B1098D04 CUP B42G11000150007. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., l'impresa e il Committente saranno tenuti, nell'esecuzione del contratto, al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Al fine di permettere al Committente di osservare gli obblighi che ne derivano l'impresa sarà tenuta a fornire i dati identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'impresa, inoltre, sarà tenuta a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il pieno rispetto di tali obblighi dovrà essere assicurato anche in caso di subappalto. A tal fine, il contratto di subappalto dovrà prevedere espressamente la reciproca assunzione degli obblighi di tracciabilità.

ART. 10. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E REFERENTI

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per conto del Committente, ai sensi del Regolamento, è il R.U.P.

L'impresa si impegna a comunicare in caso di aggiudicazione, un Responsabile del servizio per conto del fornitore come previsto dall'art. 15 del Capitolato tecnico e a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni dello stesso. Il nominativo di tale Responsabile verrà indicato nel presente contratto per la sua stipulazione. Il Responsabile del contratto avrà il compito di programmare, coordinare e controllare l'intera attività secondo quanto stabilito dal Capitolato tecnico. Ogni comunicazione effettuata o ricevuta da parte del Responsabile del servizio si intende effettuata per conto o inviata all'appaltatore stesso.

ART. 11. VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nel corso del periodo di durata del contratto il Committente si riserva la piena facoltà, qualora sopravvenute esigenze dell'Ente lo richiedano o lo rendano opportuno, di ridurre, sopprimere o aumentare talune prestazioni o tipologie di forniture rispetto alle previsioni iniziali contenute nel capitolato tecnico. In tal caso il corrispettivo verrà conseguentemente ridotto o aumentato, in misura corrispondente alla riduzione o all'aumento delle

prestazioni, sulla base dei prezzi unitari applicando il ribasso indicato dall'impresa in sede di offerta economica.

ART. 12. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto:

1. Capitolato Tecnico;
2. Disciplinare tecnico prestazionale;
3. Computo metrico estimativo;
4. Quadro economico analitico;

ART. 13. CONDIZIONI DI CONTRATTO E LORO INTERPRETAZIONE

La sottoscrizione del contratto da parte dell'impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti. Con la firma del contratto, l'impresa accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente schema di contratto, nel Capitolato tecnico, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto e del Capitolato tecnico devono essere fatte, tenendo conto delle finalità perseguite dall'Ente con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 Codice Civile. In caso di discordanza tra i diversi elaborati facenti parte della documentazione che disciplina il presente appalto vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite del Committente per le quali il servizio è destinato, secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza esecutiva. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'impresa equivale inoltre a dichiarazione di perfetta conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio così come dichiarato in sede di partecipazione alla gara d'appalto e di incondizionata accettazione delle condizioni previste dalla documentazione di gara per lo svolgimento dell'appalto.

ART. 14. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del "Codice" cui espressamente si rinvia. La prestazione oggetto del presente contratto può essere subappaltata entro il limite del 30% (trentapercento) del suo importo contrattuale. In caso di subappalto l'impresa resta responsabile, nei confronti del Committente, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente schema di contratto. L'impresa non potrà comunque subappaltare, nemmeno in parte, nessuno dei servizi oggetto del presente appalto senza il consenso scritto della Committente. Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del presente schema di contratto. Il Committente provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del Codice.

ART. 15. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che il fornitore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e di controllo dell'impresa (ad es. sciopero dei dipendenti dell'impresa). I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'impresa, il quale è altresì obbligato a risarcire al Committente gli eventuali danni conseguenti.

ART. 16. DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - COPERTURA ASSICURATIVA

L'impresa è responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti. L'impresa è altresì responsabile dei danni causati dal proprio personale ai dipendenti dell'ente appaltante od a persone che lavorano per ordine e per conto dell'ente appaltante, nonché dei danni causati a terzi. A tale scopo, ai sensi dell'art. 125 del DPR 207/2010 e smi, L'impresa ha prodotto copia di idonea/e polizza/e assicurativa/e a copertura di tutti i rischi per danni, con una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale. Unitamente a suddetta polizza il Fornitore ha presentato quietanza di intervenuto pagamento del premio

ART. 17. ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'impresa. Tutto il personale assunto e adibito all'appalto è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'impresa il quale è obbligato al rispetto della normativa applicabile con riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali applicate. Anche nel caso di subappalto autorizzato nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'ente appaltante ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Impresa subappaltatrice. L'impresa si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale, a prescindere dal tipo di CCNL adottato, di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e di sicurezza ed igiene del lavoro. Di conseguenza, l'impresa si impegna in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri a sollevare il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia. L'attività di formazione in materia di sicurezza sarà a carico del Fornitore. L'impresa dovrà esibire, a richiesta del Committente, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

ART. 18. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto. L'impresa non potrà cedere a terzi i crediti verso il committente sorti in esecuzione del presente appalto.

ART. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss. In caso di risoluzione del contratto imputabile all'impresa, il Committente avrà il diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) sopravvenuta perdita, da parte dell'impresa, dei requisiti richiesti per la realizzazione del servizio/fornitura o dalla documentazione di gara o dalla legge ovvero qualora l'Impresa o diventi insolvente o risulti comunque inabilitata ad eseguire le proprie obbligazioni contrattuali a seguito di fallimento o qualunque altra procedura concorsuale; b) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; c) grave negligenza nell'esecuzione del servizio o con dolo o colpa grave; d) cessione a terzi del presente contratto; e) subappalto dei servizi non espressamente autorizzato del Committente; f) nel caso di impiego di personale per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori o al quale non venga regolarmente corrisposta la retribuzione dovuta; g) gravi e/o reiterate inosservanze alle norme di sicurezza; h) commissione di atti fraudolenti da parte del personale dell'impresa i) applicazioni di penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto. Qualora si verificasse quanto previsto al punto f) il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Il contratto, inoltre, si risolverà nel caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del presente appalto verranno effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o comunque senza avvalersi di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 9-bis della legge 136 del 2010 e s.m.i.. Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra il contratto s'intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato all'impresa, mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo pec entro tre giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa è stabilita ad esclusivo beneficio del Committente stessa. In caso di risoluzione del contratto per mancato avvio del servizio per cause imputabili all'impresa, il Committente si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri.

ART. 20. CONTROVERSIE

1. L'Organo Competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Sez. di Lecce.
2. Qualunque ulteriore controversia sarà deferita al giudice ordinario eleggendo come Foro Competente il Foro di Brindisi.

ART. 21. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente schema di contratto e dalla documentazione di gara si fa rinvio alla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi e al Codice Civile.

ART. 22. ALTRE INFORMAZIONI

Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto o sottoscrivere il contratto deve fornire alla Stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione o la mancata stipulazione del contratto e avvio del servizio per causa del fornitore. Ai sensi dell'art.11 del D.leg.vo 196/2003 i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dal committente esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. I dati raccolti possono essere comunicati al personale dell'Ente appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990. I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il comune di Erchie e Responsabile del Trattamento è la dott.ssa Agata RODI **Responsabile del procedimento:**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, è dott.ssa Agata RODI

Il Committente _____

L'impresa _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si dichiara di accettare espressamente le clausole contenute negli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9,11, 15, 17,18, 19 e 20 del presente schema di contratto.

L'impresa _____

